

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1211 del 09/03/2018
Oggetto	Società DANIELI GOMME snc di Danieli Paolo e Luca con sede legale in comune di Comacchio fraz. San Giuseppe (FE). Modifica dell'atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 67362 del 5/08/2010, relativo all'autorizzazione di un impianto di autodemolizione veicoli fuori uso in comune di Comacchio loc. San Giuseppe (FE) e smi.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1258 del 09/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove MARZO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 27236/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 15/2013 – L.R. 13/2015. Società **DANIELI GOMME snc di Danieli Paolo e Luca** con sede legale in comune di Comacchio fraz. San Giuseppe (FE). Modifica dell'atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 67362 del 5/08/2010, relativo all'autorizzazione di un impianto di autodemolizione veicoli fuori uso in comune di Comacchio loc. San Giuseppe (FE) e smi.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 25.09.2017 (assunta al PGFE/2017/10866 del 25/09/2017), presentata dalla Società **DANIELI GOMME snc di Danieli Paolo e Luca**, con sede legale ed impianto in comune di Comacchio, fraz. San Giuseppe, via Romea Vecchia n. 41, CF 01020320386, per la modifica dell'autorizzazione in oggetto;

Visto l'atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 67362 del 5/08/2010, rilasciato alla società Autodemolizioni Preto di Preto Nico & C. s.a.s;

Richiamato l'atto DET-AMB-2017-2334 del 10/05/2017 di voltura dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto P.G. n. 67362 del 5/08/2010 alla società Autodemolizioni Preto di Preto Nico & C. s.a.s

Premesso che:

- con atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 67362 del 5/08/2010 veniva autorizzata la società Autodemolizioni Preto di Preto Nico & C. s.a.s a svolgere un'attività di demolizione di veicoli fuori uso in Comune di Comacchio all'interno di un'area di superficie pari a 9.550 mq, al

netto delle aree verdi, e per un quantitativo di veicoli da trattare pari a **400 tonnellate/anno**;

- la società Autodemolizioni Preto di Preto Nico & C. s.a.s in data 21/12/2011 aveva presentato istanza di modifica dell'autorizzazione di cui sopra, e che in fase istruttoria erano state chieste integrazioni relativamente alla gestione delle acque, la cui autorizzazione risultava scaduta;
- l'istruttoria di cui sopra non si era conclusa, in quanto la ditta non aveva presentato la documentazione richiesta nella Conferenza di Servizi dell'8/02/2012 di cui al prot. della Provincia di Ferrara n. 9982;
- con det-amb-2017 2334 del 10/05/2017 veniva volturata l'autorizzazione di cui sopra alla ditta Danieli Gomme;
- la ditta Danieli Gomme avrebbe dovuto successivamente presentare istanza di modifica dell'autorizzazione per l'adeguamento degli scarichi delle acque di dilavamento dei piazzali e chiarimenti sulla situazione relativa alla prevenzioni incendi, così come richiesto alla società Autodemolizioni Preto di Preto Nico & C. s.a.s nella Conferenza dei Servizi (CdS) richiamata sopra;
- la ditta ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione di cui agli atti richiamati sopra;

Visti:

- il verbale della Conferenza dei Servizi del 8 novembre 2017 trasmesso agli interessati con nota PGFE/2017/12652 del 9/11/2017;
- il verbale della Conferenza dei Servizi del 11 gennaio 2018, trasmesso agli interessati con nota PGFE/2018/563 del 17/01/2018;
- il parere dei Vigili del Fuoco trasmesso con nota prot. 135 del 5.01.2018, assunto al PGFE/2018/98, con la quale si comunica che l'attività di autodemolizione non è soggetta al controllo della prevenzione incendi, in quanto la superficie è inferiore a 3.000 mq;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota assunta al PGFE/2018/1198 del 31/01/2018 relativa all'adeguamento delle planimetrie richieste nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 11.01.2018;

Preso atto:

- che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 8 novembre 2017 si è ritenuto che la documentazione allegata all'istanza non era esaustiva e si sono sospesi i termini del procedimento, in attesa di ricevere le integrazioni da parte della ditta secondo le modalità e termini previsti nel verbale della Conferenza trasmessa agli interessati con nota PGFE/2017/12652 del 9.11.2016;
- che contrariamente alle richieste iniziali della ditta valutate nella seduta della CdS del 8.11.2017, nella relazione allegata alla documentazione integrativa della ditta si comunicava l'intenzione di ridurre la superficie dell'attività di autodemolizione entro i 3.000 mq, al fine di non essere assoggettata al controllo della prevenzione incendi;
- che l'area dedicata all'attività di demolizione dei veicoli fuori uso, avrà quindi una superficie pari a **2.900 mq** per un quantitativo istantaneo e annuale di veicoli da bonificare pari a rispettivamente **10 tonnellate/istantanee e 500 tonnellate/anno**;
- che la ditta intende svolgere un'attività di commercio di auto usate, adiacente a quella dell'autodemolizione, realizzando un autosalone della superficie pari a 1.100 mq; la suddetta attività non è soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006;
- che la ditta intende essere autorizzata allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione, in deroga al deposito temporaneo, secondo le modalità stabilite nella relazione tecnica;
- che nella relazione allegata alla documentazione integrativa si comunica che è stato erroneamente riportato il CER 160807* (catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose) invece del CER 160801 (catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio palladio, iridio o platino – tranne 160807)

- che la ditta chiede, inoltre, di essere autorizzata alle operazioni di sola **messa in riserva (R13)** dei rifiuti inerenti l'attività, conferiri da terzi per un quantitativo complessivo istantaneo ed annuale pari a rispettivamente **4,22 tonnellate/istantanee e 20,5 tonnellate/anno**, di seguito elencati: 160601* batterie al piombo, 160119 plastica, 160117 metalli ferrosi, 160118 metalli non ferrosi, 160103 pneumatici fuori uso e 160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altri componenti pericolose;
- che i rifiuti prodotti dall'attività sono stoccati in cassoni, fusti da 200 lt e cisternette da 1.000 lt;
- che la rete di raccolta delle acque, a seguito della riduzione delle superfici relative all'attività di autodemolizione, verrà opportunamente adeguata allo scopo di intercettare esclusivamente le acque ricedenti sulle aree esterne utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti;
- del nulla osta idraulico del Consorzio di Bonifica, trasmesso con nota assunta al PGFE/2017/12496 ed allegato al verbale della CdS del 8 novembre 2017;
- che il Consorzio di Bonifica conferma il parere riportato sopra precisando però che risulta opportuno verificare lo stato dei luoghi per chiarire la presenza di alcune opere non esattamente corrispondenti a quanto previsto dal progetto presentato;
- che il Consorzio fa comunque presente che è vietato lo scarico diretto nel canale di Gronda;
- che nella seduta conclusiva della Conferenza dei servizi del 11.01.2018 si approvano le modifiche richieste dalla ditta;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 l’approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti;
- il presente atto debba ricomprendere l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale, di cui alla Parte III del DLgs 152/2006;

Dato atto che con nota PGFE/2017/11002 del 28.09.2017 è stato avviato il procedimento per l’istruttoria dell’istanza in oggetto, per la conclusione della quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo sospensioni;

Dato atto che la ditta con nota inviata via PEC, assunta al PGFE/2018/2780 del 7/03/2018, ha dichiarato di avere assolto all’imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo n. 01160330930606 del 27/02/2018 assieme al presente atto;

Ritenuto per una migliore comprensione dell’atto di sostituire gli atti richiamati sopra con il presente atto;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche*

di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

A U T O R I Z Z A

la società **DANIELI GOMME snc di Danieli Paolo e Luca**, nella persona dei soci amministratori, con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE), fraz. San Giuseppe, via Romea Vecchia n. 41, CF 01020320386:

1. all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, dell'attività di demolizione dei veicoli sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza, delle operazioni di trattamento per la promozione al riciclaggio individuate ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 al Dlgs 209/2003:

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del Dlgs 209/2003, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle condizioni di seguito riportate:

- 1.1 L'area interessata dalla attività di messa in riserva e trattamento mediante frantumazione di rifiuti speciali pericolosi, avente dimensioni pari a **mq 2.900** al netto delle aree verdi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 l'attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.3 L'intero perimetro dell'area stessa deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;
- 1.4 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:
- 160104 * *veicoli fuori uso*
- 1.5 Il quantitativo (istantaneo e annuale) dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.4 precedente, sottoposti alle operazioni di trattamento, deposito preliminare e/o messa in riserva, non potrà superare rispettivamente le **10 tonnellate/istantanee e le 500 tonnellate/anno**;
- 1.6 potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) i seguenti rifiuti prodotti dall'attività di demolizione dei veicoli fuori uso, autorizzata con il presente atto:

- 160601 * batterie al piombo
- 160110 componenti esplosivi
- 160113* liquidi per freni
- 130205* scarti oli minerali
- 160107* filtri olio
- 150202 assorbenti, materiali filtranti, ...
- 160111* pastiglie per freni contenenti amianto
- 160112 pastiglie per freni
- 160801 catalizzatori esauriti
- 160120 vetri

- 160119 plastica
- 160117 metalli ferrosi
- 160118 metalli non ferrosi
- 160103 pneumatici fuori uso
- 160116 serbatoi gas liquido
- 160122 componenti non specificate altrimenti
- 160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altri componenti pericolose

1.7 il quantitativo (istantaneo e annuale) dei rifiuti pericolosi e non di cui al punto 1.6 precedente non potrà superare rispettivamente le **26 tonnellate/istantanee** e le **56 tonnellate/anno**;

1.8 I rifiuti pericolosi e non dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" ;

1.9 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

1.10 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;

1.11 La ditta nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui del punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;

- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

1.12 Le operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno del capannone di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.13 La ditta nell'effettuare l'attività di demolizione dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.14 La ditta nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;

c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro;

1.15 Per lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentita la **sovrapposizione massima di tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

1.16 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.17 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.18 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;

1.19 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;

1.20 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

1.21 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;

1.22 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

1.23 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, saranno sottoposti alle operazioni di messa in riserva in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.24 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno sottoposti alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva negli appositi contenitori e nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.23 I rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati al riciclaggio dovranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva con le modalità e all'interno delle strutture e delle aree indicate nella planimetria unita a questo atto sotto la voce "allegato A";

1.24 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;

1.25 Le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 e seguenti del D.Lgs. 209/2003 “Criteri per lo stoccaggio” ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l’indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

2. alla gestione dei rifiuti pericolosi e non conferiti da terzi presso l'impianto di demolizione di veicoli fuori autorizzato con il presente atto.

L'attività è disciplinata dalle disposizioni di cui alla parte IV del Dlgs 152/2006 e smi e alle condizioni di seguito riportate:

2.1 potranno essere sottoposti alle solo operazioni di messa in riserva (R13) i seguenti rifiuti:

160601* *batterie al piombo*

160119 *plastica*

160117 *metalli ferrosi*

160118 *metalli non ferrosi*

160103 *pneumatici fuori uso*

160106 *veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altri componenti pericolose*

2.2 il quantitativo (istantaneo e annuale) dei rifiuti pericolosi e non di cui al punto 2.1 precedente non potrà superare rispettivamente **4,22 tonnellate/istantanee e 20,5 tonnellate/anno;**

2.3 I rifiuti pericolosi e non dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" ;

3. allo scarico di acque reflue di dilavamento nel fosso collegato al canale di Gronda del Bosco Eliceo, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 14.02.2005, n. 286.

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 3.1 lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S1" , indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" ,
- 3.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nelle planimetrie unita al presente atto sotto la voce allegato "B";
- 3.3 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 3.4 Il controllo dello scarico va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
- 3.5 Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a

- caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- 3.6 La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- 3.5 La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 3.6 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 3.7 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 3.8 è fatto divieto lo scarico diretto nel canale di Gronda;

Condizioni generali

4. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
5. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
6. E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

7. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
8. La società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del Registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e smi, e aderire al nuovo Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 78/2016;
9. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;
10. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae-SAC formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
11. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Ferrara.

Il presente atto avrà validità fino al 31.08.2020

Per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà presentare idonee garanzie finanziarie, prestate a favore di **Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – 40139 Bologna, P.IVA 04290860370**, per un importo pari a **€ 142.000,00 (centoquarantaduemilae/00)**, così calcolato: 2.900 mq (superficie complessiva al netto delle aree verdi) x 30,00 euro + 500 tonn/anno (potenzialità impianto) x 10 €/tonn più 50.000 euro (importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva/deposito

preliminare di rifiuti pericolosi e non) prevista secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione (**31/08/2020**); decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della ditta stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso con posta certificata alla Società, al Comune di Comacchio, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'AUSL di Ferrara e ad ARPAE ST Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Ing. Paola Magri)

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.